AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
U.O.C. AREA PROVVEDITORATO
Via Toti n 76
Tel. 091.6555500/66
Email: area.provveditorato@policlinico.pa.it
Pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

Allegato 9

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura del materiale di consumo di laboratorio indicato nella lettera d'invito di cui all'all. 1 della presente procedura, ed è a valere su fondi del progetto con codice PNRR-TR1-2023-12377714, dal titolo: "*Multidisciplinary and multiomic approach to dissect the cellular network in the glioma microenvironment:translation perspective to improve patient's management*" - Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU- CUP I73C24000220006.

La procedura si svolgerà ai sensi dell' art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 , con l'utilizzo della TD sulla piattaforma MePa.
La fornitura riguarda la consegna completa del materiale di laboratorio dettagliato nella lettera d'invito, alla quale il presente documento "Patti e Condizioni" è allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La Stazione Appaltante si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la facoltà di revocare in tutto o in parte la lettera d'invito e quindi la relativa TD avviata sulla piattaforma acquistiinrete.pa, nonché di sospendere o annullare la procedura di gara in qualsiasi momento, senza che codesta ditta invitata possa vantare pretese, diritti, aspettative o indennizzi di sorta.
La partecipazione alla procedura non comporta per la Stazione Appaltante alcun obbligo di affidamento e non costituisce proposta contrattuale né vincolo alla stipula del contratto.

Art. 2
Direttore dell'esecuzione del contratto

Per l'esecuzione del contratto avente ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti dal RUP, salvo per i contratti di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti al punto e), particolari tipologie di forniture e/o ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, possono imporre il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, viene quindi nominato con Decisione a contrarre un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), diverso dal RUP.

Art. 3
Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio

dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 4

Consegne

Il materiale dovrà essere fornito presso l'U.O.C. Cladibior dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Essendo fondi PNRR in scadenza con la presente la ditta di impegna irrevocabilmente a garantire la consegna integrale dell'intera fornitura indicata nella tabella presente nella lettera d'invito, entro il tempo di consegna indicato in fase di presentazione del preventivo da parte della presente ditta invitata, e quindi entro e non oltre n. 20 giorni dall'invio dell'ordine tramite canale NSO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

Il mancato rispetto del suddetto termine, anche parziale, costituirà grave inadempimento contrattuale e comporterà la conseguente legittimazione di codesta Amministrazione/Azienda a procedere alla revoca della presente TD e/o risoluzione del contratto nelle more stipulato, senza che ciò comporti alcun onere risarcitorio, indennizzo o altra pretesa da parte della ditta aggiudicataria.

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo a codesta Azienda, atteso il vincolo normativo e temporale imposto dalla disciplina del PNRR, che costituisce causa giuridicamente rilevante e oggettiva a fondamento della revoca della TD e/o risoluzione del contratto stipulato.

Con la presente inoltre, la Ditta si impegna all'invio contestuale, al momento della consegna della merce, del DDT di trasporto nonché della fattura elettronica di riferimento, in modo che possa essere registrata nei tempi necessari al pagamento della stessa e quindi assicurare che la spesa sostenuta per questa amministrazione possa essere rendicontabile sui fondi PNRR in scadenza.

Art. 5

Ordinativi

L'ordine di fornitura verrà trasmesso tramite il canale NSO dalla U.O.C. Provveditorato o altra UOC dell' dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

Art. 6

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120

del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8

Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9

L'attestazione di regolare esecuzione

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione del fornitura/servizio.

Art. 10

Penali in caso di ritardo

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta o ritardata esecuzione del servizio/fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore del servizio/fornitura ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la **fornitura/servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 11

Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancata esecuzione dell'intero appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12
Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 13
Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica o dal buon esito del collaudo ove previsto, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice

univoco **dell'ufficio che emetterà l'ordine,** previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio, della fornitura o del buon esito del collaudo se previsto. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 14
Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 15
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli

adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 16

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) agli stessi patti e condizioni contrattuali stabiliti nel contratto relativo alla procedura originaria, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 17

Cessione del contratto e subappalto

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18

Garanzia definitiva e stipula contratto

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattale, a norma dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 19

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 pe cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 20

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le

parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....